

23 novembre 2019 Categorie: **Iva > Corrispettivi – Regimi speciali > Regime Forfettario**

La configurazione del RT per i contribuenti forfettari

Autore: Sandra Pennacini

Decorre dal 1 gennaio 2020 l'obbligo *diffuso* di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

A partire da tale data, pertanto, tutti i contribuenti che rientrano nella previsione di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72 saranno tenuti a dotarsi di Registratore Telematico, oppure a procedere all'emissione e contestuale memorizzazione nei server dell'Agenzia delle Entrate dei documenti commerciali tramite l'utilizzo dell'applicazione web fornita gratuitamente dall'Agenzia stessa, "Documento Commerciale On Line" (fatto salvo il periodo transitorio di cui al D.L. 34/2019, concesso per i primi sei mesi dalla decorrenza dell'obbligo).

E' quindi partita la corsa alla dotazione degli strumenti necessari ad adempiere ai nuovi obblighi e, per quanto riguarda il Registratore Telematico, si moltiplicano gli interventi di installazione dei nuovi apparecchi, o l'adattamento alle nuove esigenze telematiche dei misuratori fiscali precedentemente in uso, quanto ciò sia tecnicamente possibile.

Configurazione RT-In questa fase preliminare di "avviamento" dello strumento, è necessario che il tecnico che si occupa dell'installazione provveda a configurare correttamente la macchina, in modo tale che la stessa sia pronta ad emettere documenti commerciali completi di ogni parte informativa richiesta, ed anche ai fini della corretta memorizzazione dei dati necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, secondo il prescritto tracciato XML.

Nella predisposizione del documento commerciale (e quindi delle informazioni necessarie in sede di configurazione del RT) occorre tenere presente che il contenuto minimo del documento commerciale è stato stabilito dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, cui sono seguiti ulteriori chiarimenti di carattere tecnico.

Per inciso, non deve sorprendere che il contenuto del documento commerciale sia stato stabilito nell'ormai lontano 2016. Infatti, i *corrispettivi elettronici* divengono obbligatori per tutti i contribuenti a partire dal 1 gennaio 2020 (ed una prima tranche di contribuenti è già stata attratta nell'obbligo a partire dal 1 luglio 2019) in forza di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, ma si tratta di una fattispecie che già era presente nel nostro ordinamento; la novità introdotta dal D.L. 119/2018, infatti, risiede nell'obbligatorietà, mentre in precedenza i corrispettivi potevano essere gestiti in forma elettronica su base opzionale, dietro il riconoscimento di un regime premiale.

Per quanto qui di interesse, inoltre, si ricorda che i soggetti esonerati dalla gestione dei corrispettivi elettronici sono stati individuati dal DM 10 maggio 2019, che **non ha stabilito alcun esonero in ordine alle cd. "imprese minori" (forfettari e contribuenti in regime di vantaggio)**, a differenza di quanto invece previsto in materia di obblighi di fatturazione elettronica.

Indicazione dell'aliquota IVA-Tornando al punto della configurazione del RT, spesso emergono dubbi in merito

all'obbligatorietà di indicazione dell'aliquota IVA all'atto dell'emissione del documento commerciale, indicazione prevista dal layout stabilito dall'Agenzia delle Entrate, laddove il soggetto emittente sia un contribuente aderente al regime forfettario (o ex-minimo).

Quale aliquota IVA dovrà indicare il forfettario all'atto dell'emissione di un documento commerciale, posto che il regime prevede che non vi sia addebito di imposta?- La soluzione al caso la forniscono le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate (Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi Versione 3.0 - Ottobre 2016). Il documento stabilisce il formato dei "Dati dei corrispettivi ex art. 2, d.Lgs. 127/2015", ovvero il tracciato XML di trasmissione dei *corrispettivi elettronici*, elencando i diversi campi previsti in fase di trasmissione telematica dei corrispettivi stessi, sulla scorta, ovviamente, dei dati che vengono memorizzati nel momento in cui vengono emessi i documenti commerciali, Link.

Dalla lettura di tali specifiche tecniche emerge che al campo 4.1.1 "IVA" vengono trasmesse le informazioni relative ai corrispettivi giornalieri, con separata indicazione della percentuale dell'aliquota applicabile al bene ceduto / servizio prestato [sotto campo 1.3.3.1 "AliquotaIVA"] e relativa imposta [sotto campo 1.3.3.2 "Imposta"].

Tale elemento "IVA" è tuttavia alternativo al successivo elemento 4.1.2 "Natura".

Il campo dedicato alla "Natura" altro non è che la trasposizione nel documento commerciale di quanto già da tempo stabilito in ambito di fattura elettronica, ovvero, volendo esprimere il concetto in maniera colloquiale, quando l'IVA non c'è occorre spiegare il perché, utilizzando le specifiche codifiche previste dall'Agenzia delle Entrate.

Il forfettario, quindi, così come quando emette - su base volontaria - fattura elettronica non espone IVA ed indica codice natura N2 (operazioni non soggette), parimenti dovrà procedere all'atto dell'emissione di un documento commerciale: IVA non esposta, nessuna indicazione di percentuale IVA, ma obbligo di indicazione del codice natura (operazione non soggetta).

Il documento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Entrate relativamente al layout del documento commerciale (Link), fornisce in proposito un'utile tabella di raccordo tra i codici Natura e la relativa esposizione nel documento commerciale (che prevede sigle dedicate, cui corrispondono i diversi codici natura già utilizzati in ambito di e-fattura e, ancor prima, nello "spesometro"). La tabella viene allegata al presente contributo per maggiore comodità di consultazione.

In conclusione, all'atto dell'emissione di documento commerciale il contribuente in regime forfettario dovrà sempre indicare al campo aliquota IVA "operazione non soggetta", ovvero *NS, corrispondente al codice natura N2.

Di ciò si deve tenere debita memoria, anche perché nel caso in cui il contribuente in futuro fuoriuscisse dal regime agevolato, occorrerà ricordarsi di riconfigurare tutti gli articoli eventualmente memorizzati nel Registratore Telematico, eliminando il codice Natura ed indicando – a partire dal momento in cui avviene il rientro del contribuente nel "mondo IVA" – l'aliquota applicabile ai beni e servizi ceduti.

CODIFICHE			
4.1.2 <Natura>			Dicitura da stampare
*EE	N1	escluse ex art. 15	Esclusa
*NS	N2	non soggette	Non soggetta
*NI	N3	non imponibili	Non imponibile
*ES	N4	esenti	Esente
*RM	N5	regime del margine	Regime del margine
*AL	N6	Altro non IVA	Operazione non IVA

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it